

**VADEMECUM INFORMATIVO
PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI
LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 EURO,
E DI FORNITURE E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO**

INDICE

PARTE I - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

- 1. Premessa**
 - 1.1. Normativa e principi generali
 - 1.2. Principio di rotazione
 - 1.3. Principio di trasparenza e di pubblicità
- 2. Fase preparatoria dell'affidamento diretto**
 - 2.1. Disciplina, nomina e compiti del RUP
 - 2.2. Documentazione tecnica semplificata (solo per servizi e forniture)
 - 2.3. Verifiche preliminari
 - 2.3.1. Spending Review (solo per servizi e forniture)
 - 2.3.2. CAM
 - 2.3.3. Indagini di mercato
 - 2.3.4. Richiesta di preventivi
 - 2.4. Prenotazione di spesa
- 3. Affidamento**
 - 3.1. Estrazione del CIG
 - 3.2. Decisione di affidamento
 - 3.3. Verifica requisiti di partecipazione
 - 3.3.1. Procedure online fino a 140.000 per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori
 - 3.3.2. Procedure off line infra 40.000 euro
 - 3.4. Stipula del contratto
- 4. Esecuzione**
 - 4.1. Gestione della contabilità per servizi e forniture
- 5. Check list procedurale per affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi**
- 6. Definizioni**
- 7. Riferimenti normativi**

PARTE II - MODELLI, FORMULARI, SCHEMI

- 1. Moduli e formulari - Stazione unica Appaltante Servizi e Forniture (SUA SF)**
- 2. Manuali - Servizio Informatico sui contratti pubblici (SICP)**

PARTE PRIMA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Premessa

1.1. Normativa e principi generali

La disciplina **provinciale** relativa all'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi è disciplinata ai sensi dell'art. 26 comma 1 LP 16/2015.

Giova a tal punto sottolineare che il ricorso all'affidamento diretto deve scontare l'assenza di interesse transfrontaliero certo ai sensi della Linea Guida provinciale n. 10.

Trovano, applicazione i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

1.2. Principio di rotazione (art. 49 d.lgs. 36/2023)

Premesso il divieto di artificioso frazionamento degli importi contrattuali ai sensi dell'art. 14 comma 6 d.lgs. 36/2023, il Responsabile unico del progetto in ossequio ai richiamati principi è tenuto al rispetto del principio di rotazione come richiamato dall'art. 49 del d.lgs. 36/2023.

Modalità applicativa del principio di rotazione:

Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nel **medesimo oggetto** di servizi o forniture o categoria di lavori.

L'ente aggiudicatore può con proprio regolamento disciplinare nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e tutela della concorrenza, misure che garantiscono il rispetto del principio di rotazione, regolando l'arco temporale di riferimento e le eventuali condizioni di deroga (a titolo esemplificativo: la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia.)

In generale la rotazione non trova applicazione:

- laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (art. 50, comma 5 d.lgs. 36/2023)
- in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000.00 euro (art. 50, comma 6 d.lgs. 36/2023)
- in **casi eccezionali** debitamente ed adeguatamente motivati in apposita relazione da parte del RUP. A titolo esemplificativo la motivazione può tenere conto:
 - della particolare struttura del mercato e dell'effettiva assenza di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;
 - dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a: ingiustificate o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici; affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 95 comma 1 lett. d) d.lgs. 36/2023

1.3. Principio di trasparenza e di pubblicità

Per ogni affidamento effettuato è necessario ottemperare ai dovuti obblighi di trasparenza e pubblicità.

Se l'affidamento diretto è stato espletato tramite il Portale (c.d. "procedure **online**"), esso automaticamente adempie a tali obblighi.

Per le procedure c.d. "**off line**", l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità si può svolgere accedendo alla pagina di E-Procurement sul Portale <http://www.bandialtoadige.it>. L'utente ha a disposizione una sezione "esiti" attraverso la quale è possibile consultare e pubblicare ogni forma di esito degli affidamenti conclusi dalla propria stazione appaltante. Le istruzioni sono fornite dal Manuale – Trasparenza e relativi allegati rinvenibili in: https://www.bandialtoadige.it/buyer-section/manuals/locale/it_IT (v. "screenshot" a pag. 18).

Informazioni utili sono contenute nella Circolare ACP del 29 dicembre 2016, n. 3 "Adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", nonché nella Circolare del Direttore Generale del 12 giugno 2013, n. 11, "Misure di trasparenza - Amministrazione provinciale ed enti dipendenti dalla Provincia", rinvenibili in: <http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/circolari-comunicazioni.asp>.

2. Fase preparatoria dell'affidamento diretto

2.1. Disciplina, nomina e compiti del RUP

La figura del responsabile unico del progetto procedimento ("RUP") trova il suo riscontro normativo rispettivamente:

- all'art. 6 l.p. 16/2015;
- all'art. 6 l.p. 17/1993;
- nella Linea Guida Provinciale n. 1;
- nell'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 nella parte non già disciplinata della normativa locale.

L'art. 6, comma 1 e 2 LP 16/2015 così come novellato a giugno 2023 recita: "*Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge.*"

Le stazioni appaltanti nominano il/la RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo/alla medesima affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del/della RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del/della RUP nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal/dalla responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento."

Ferma restando quindi l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il **Direttore/Responsabile struttura o unità organizzativa** competente in materia **assume automaticamente** (salvo la designazione di altro funzionario) **le funzioni** di responsabile unico del progetto (art. 6 comma 6 l.p. 17/1993).

Sulla base delle vigenti disposizioni il RUP va **individuato** già in sede di adempimento degli obblighi di programmazione triennale dei lavori pubblici e di forniture e servizi e risulta **nominato** nella prima annualità di dette programmazioni (va inserito il nominativo). Nelle procedure per le quali non è necessario l'inserimento in programmazione la nomina del RUP va al più tardi effettuata contestualmente alla decisione di affidare lavori o di acquisire beni o servizi.

Il RUP deve preferibilmente essere individuato tra i **dipendenti in organico** e in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione ovvero qualora non in possesso delle

specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al **supporto tecnico** (art. 6 comma 3 della l.p. n. 16/2015). Nei casi in cui la SA non disponga internamente di un RUP con idonea qualificazione dovrà ricorrere alle forme di collaborazioni interistituzionali e individuare quale RUP un soggetto che sia stato ufficialmente nominato e con il quale la Stazione Appaltante abbia un rapporto giuridico stabile.

Le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Rimane salva la facoltà in capo a ciascuna stazione appaltante di definire con l'adozione di un proprio **regolamento interno** i criteri per individuare e nominare un RUP anche per più affidamenti rientranti nella medesima categoria merceologica e/o di importo. Si ricorda che anche in caso di nomina ai sensi del regolamento interno, il nominativo del RUP dovrà essere caricato in sede di programmazione, ove richiesto.

All'atto dell'accettazione e sottoscrizione digitale della nomina a RUP, lo stesso deve sottoscrivere digitalmente la **dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione** (vedi Modello pubblicato sulla home page "Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative" Nomina RUP e relazione unica [Nomina RUP e relazione unica | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#)), da adattare al caso di specie.

Nel caso in cui una Stazione Appaltante abbia un regolamento che preveda l'**individuazione e la nomina del RUP per più affidamenti**, la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione andrà sottoscritta, protocollata ed archiviata in occasione della nomina cumulativa.

Nel caso in cui la **funzione di RUP venga svolta dal dirigente**, senza quindi che si avvalga della facoltà di nominare RUP altro collaboratore, lo stesso potrà svolgere le funzioni connesse agli affidamenti in qualità di RUP sottoscrivendone anch'esso apposita dichiarazione in merito all'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione.

Qualora le funzioni di RUP vengano svolte dal dirigente, la dichiarazione in merito all'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione potrà essere fatta **annualmente**.

Se dovessero emergere **cause di incompatibilità, astensione e conflitti di interesse sopravvenute** rispetto alla dichiarazione originariamente redatta, la stessa dovrà essere aggiornata immediatamente e notiziato il diretto superiore, rendendone note le relative cause.

Il conflitto di interessi - indicazioni operative:

Delibera ANAC n. 217/2021 - Verifica adeguatezza misure adottate dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 36/2023 (conflitto di interessi)

Con la delibera in oggetto l'Autorità offre alcune interessanti riflessioni e suggerimenti alle stazioni appaltanti in tema di conflitto di interessi e alle misure che le stesse dovrebbero adottare al fine di scongiurare qualsivoglia circostanza che possa potenzialmente generare un'ipotesi di conflitto di interessi nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica.

Massima

Nell'ipotesi in cui nell'elenco di professionisti al quale la stazione appaltante attinge per il conferimento di incarichi di servizi tecnici di importo sotto-soglia, sia iscritto anche un parente entro il secondo grado del Responsabile dell'Ufficio tecnico, normalmente nominato RUP per gli stessi affidamenti, non può considerarsi adeguata a prevenire e risolvere il conflitto di interesse, nel quale versa il predetto funzionario, la sola misura dell'individuazione di un sostituto, se tale misura è applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare offerta il congiunto.

In fase preparatoria il RUP dovrà, tra l'altro, verificare preliminarmente:

- se esistono **convenzioni-quadro ACP ovvero in loro assenza convenzioni-quadro Consip** applicabili, ovvero – in loro assenza - **prezzi di riferimento** pubblicati da ACP. In tali casi dovrà rispettare, come limiti massimi di prezzo, i parametri prezzo-qualità (c.d. "benchmarking") stabiliti nelle convenzioni stipulate da ACP ovvero in loro assenza di quelli delle convenzioni-quadro Consip, ovvero, in assenza di convenzioni attive o in caso di loro inadeguatezza, i prezzi di riferimento pubblicati da ACP ovvero in loro assenza di quelli pubblicati dall'ANAC (v. sez. 2.3.1.);
- se siano in vigore dei **CAM** di riferimento, avendo cura di inserire, rispettivamente nella relazione progettuale (v. sez. 2.2.) e nel contratto o nella lettera di incarico, le indicazioni

specifiche contenute nei decreti attuativi dei relativi CAM. Sul punto si specifica che devono essere applicate le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali, fatti salvi i casi di deroga ex art. 35 comma 5 l.p. 16/2015 da motivare nella relazione progettuale (v. sez. 2.3.2.).

2.2. Documentazione tecnica semplificata (solo per servizi e forniture)

Una volta nominato, il RUP nei limiti delle proprie competenze e fatta salva la facoltà di avvalersi in casi particolari di un progettista, predispone per gli affidamenti di importo compresi tra 40.000 euro ed inferiore a 140.000 euro la documentazione tecnica semplificata (c.d. “**relazione progettuale**”), consistente in un breve documento nel quale definirà a titolo indicativo: l'oggetto dell'affidamento con la descrizione della prestazione richiesta, gli elementi di natura tecnica (specifiche tecniche e prestazionali) e quantitativa dei prodotti e/o dei servizi richiesti, nonché le clausole contrattuali dirette a definire l'oggetto della prestazione, quali il prezzo massimo stimato, il termine di esecuzione (es: tempo utile di consegna), tempi e modalità dei pagamenti.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è facoltà del RUP predisporre la documentazione sopra indicata.

Le stazioni appaltanti hanno facoltà di definire con proprio **regolamento interno gli elementi da inserire nella suddetta documentazione tecnica semplificata (c.d. relazione progettuale).**

A tal fine il RUP dovrà rispettare gli adempimenti e gli obblighi previsti in materia di “spending review” ed in tema di CAM, procedendo alle relative verifiche preliminari (v. sez. 2.3.).

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, è necessario prevedere, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 36/2023, l'inserimento di una clausola sociale.

Esempio di clausola sociale:

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel seguente documento: ... [indicare il relativo paragrafo del Progetto che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc – non inserire dati personali come nome e cognome].

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a ... [le stazioni appaltanti indicano quali misure l'aggiudicatario è tenuto ad adempiere, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento]

2.3. Verifiche preliminari

Il RUP deve motivare nella decisione di affidamento (v. sez. 3.2.) le scelte adottate ai fini del successivo affidamento, nel senso di evidenziare e giustificare l'iter istruttorio condotto per l'individuazione del soggetto affidatario.

2.3.1. Spending Review (solo per servizi e forniture)

La disciplina in materia di “spending review” è contenuta a livello **provinciale** nell'art. 21-ter l.p. 1/2002 e nella **circolare** in materia “*Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e Legge 29 gennaio 2002, n. 01*”, fatti salva la disciplina nazionale in materia per quanto applicabile.

Restano salvi gli obblighi inerenti agli adempimenti in tema di spending review **statale** ove l'amministrazione aggiudicatrice non rientri nell'elenco di quelle di cui all'art. 2 comma 2 l.p. 16/2015.

Gli adempimenti in materia presuppongono l'obbligo preliminare in capo al RUP, di:

- verificare se esistano delle **convenzioni-quadro** stipulate da ACP, quale soggetto aggregatore provinciale, relativamente ai beni e/o servizi da acquistare ed i **parametri qualità-prezzo** e

relative soglie di applicazione ivi stabiliti e in loro assenza verificare la presenza di convenzioni-quadro Consip.

- verificare, in caso di assenza di convenzioni – quadro, se esistano **prezzi di riferimento** pubblicati dall'ACP sul proprio sito web ovvero in assenza di questi di quelli pubblicati dall'ANAC relativamente alla categoria merceologica dei beni e/o servizi da acquistare;
- verificare se sul **mercato elettronico provinciale (MEPAB)** esistano **bandi di abilitazione attivi** relativamente ai beni e/o servizi da acquistare.

A seconda dell'esito delle verifiche compiute, la stazione appaltante dovrà procedere all'acquisto di beni e/o servizi secondo le seguenti modalità (v. scheda a pag. 15):

⇒ **se esiste una convenzione – quadro stipulata da ACP** ovvero in assenza se esiste una convenzione quadro di Consip

(e sempre nel rispetto, dei parametri di prezzo-qualità ovvero “benchmarking” fissati nelle convenzioni – quadro se l'acquisto è di importo superiore alla soglia di Benchmarking fissata dalla Convenzione quadro stessa):

1. **aderire alle convenzioni-quadro** stipulate da ACP/Consip, ove esistenti ed ove adeguate (ad es.: per caratteristiche tecniche e quantità) ai beni ed ai servizi da acquistare attraverso l'effettuazione di un Ordine di Acquisto nel rispettivo Sistema di e-Procurement (si tratta di una **facoltà** non di un obbligo);
2. ovvero, procedere all'affidamento attraverso **mercato elettronico provinciale (MEPAB)**, dove è possibile effettuare un ordine diretto (ODA) oppure una richiesta di offerta (RDO), quest'ultima consentirà di effettuare una procedura negoziata all'interno del MEPAB;
3. ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, procedere all'affidamento attraverso **sistema telematico provinciale** (portale <http://www.banditoadige.it>);
4. ovvero, nel caso di affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro, procedere mediante **procedure non telematiche**, cioè la procedura ex art. 38 comma 2 l.p. 16/2015 (fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza), salvo nel caso vi sia un Bando MEPAB attivo, nel qual caso vige l'obbligo di procedere attraverso di esso;

⇒ **se non esiste una convenzione – quadro stipulata da ACP** ovvero di Consip o **non è adeguata** tecnicamente ai beni e/o servizi da affidare si procede con le alternative come sopra dal punto 2 in avanti.

Si consiglia di comprovare l'avvenuta verifica di convenzioni attive e dei prezzi di riferimento (es. mediante “screenshot” datati).

Si ricorda che la violazione degli obblighi (p.es. rispetto dei parametri di prezzo-qualità, c.d. “benchmarking”) comporta in ogni caso la **nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa** (art. 21-ter comma 3 l.p. 1/2002).

2.3.2. CAM

L'art. 57, comma 2 d.lgs. 36/2023 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale (relazione progettuale) le **specifiche tecniche** di base del prodotto e/o servizio e delle **condizioni contrattuali** da rispettare nell'esecuzione del contratto contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'elenco dei CAM in vigore è rinvenibile in: <https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>.

Visto quanto previsto ai sensi dell'art. 35 comma 5 l.p. 16/2015 e qualora la prestazione ricada nelle categorie di affidamenti oggetto dei criteri ambientali minimi, è possibile derogare agli stessi nei limiti derivanti da ragioni tecniche o di mercato da motivare e giustificare in apposita relazione da parte del RUP.

2.3.3. Indagini di mercato (allegato II.1 d.lgs. 36/2023)

In via generale, l'indagine è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali operatori economici interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate. Questa

indagine ha lo scopo di individuare l'operatore economico ovvero la platea dei **potenziali affidatari** in grado di meglio soddisfare le esigenze della stazione appaltante (per lavori ad es. OG1 infra 150.000 euro), nonché di acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le **soluzioni presenti sul mercato** per soddisfare i propri fabbisogni e senza l'osservanza di alcuna formalità. Per gli affidamenti di lavori, nell'individuazione dei potenziali affidatari, il RUP deve comunque verificare il rispetto da parte degli operatori economici dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II. 12 del D.lgs. 36/2023 "Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000"

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

L'indagine di mercato si può espletare, ad esempio, nelle seguenti e alternative modalità operative (v. scheda a pag. 17):

- **consultazione dell'elenco telematico provinciale** (di cui all'art. 27 l.p. 16/2015) <https://www.banditoadige.it/> - "Consultazione elenco telematico OE",
- **consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB;**
- **consultazione dell'indirizzario provinciale;**
- **svolgimento di un'indagine di mercato telematica** sul portale SICP <https://www.banditoadige.it/> volta alla raccolta di manifestazione di interesse o di preventivi (vedi [Manuale_Indagine_di_mercato_CDC.pdf \(banditoadige.it\)](#)).

In questo procedimento è possibile rivolgersi al mercato o agli operatori economici precedentemente individuati per chiedere una manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato oppure dei preventivi.

Con riguardo allo svolgimento dell'indagine di mercato telematica tramite il portale SICP si precisa che non è possibile pubblicare l'avviso di indagine di mercato con manifestazione di interesse e procedere successivamente alla richiesta di preventivi nell'ambito della stessa procedura telematica. Si consiglia, pertanto, di richiedere direttamente i preventivi unitamente alla manifestazione di interesse sempre nell'ambito della stessa procedura di indagine di mercato.

I modelli "Avviso indagine di mercato" e "Manifestazione di interesse" sono a disposizione sul sito ACP sotto il link [Affidamenti diretti | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#).

svolgimento di un'indagine di mercato "off-line" attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato: la SA pubblicherà in autonomia l'avviso sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente". Anche con questo procedimento è possibile rivolgersi al mercato o agli operatori economici precedentemente individuati per chiedere una manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato oppure dei preventivi;

I modelli "Avviso indagine di mercato" e "Manifestazione interesse" sono a disposizione sul sito ACP sotto il link [Affidamenti diretti | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#).

Pubblicità degli esiti dell'indagine di mercato: ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.1 al d.lgs. 36/2023 se l'indagine di mercato eseguita in una delle due modalità sopra descritte non porta ad un successivo affidamento sussiste l'obbligo di pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati. L'utilizzo del modulo di decisione di affidamento come predisposto da ACP, contenendo al suo interno l'indicazione del risultato dell'indagine di mercato, assolve gli obblighi di pubblicità previsti.

Il modello è a disposizione sul sito ACP: "Pubblicazione esito indagine" sotto il link [Affidamenti diretti | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#).

Gli avvisi relativi agli esiti delle indagini di mercato vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per affidamenti diretti è necessario prevedere un tempo di pubblicità del predetto avviso di indagine di mercato congruo e proporzionato in ragione della rilevanza dell'affidamento (sul tema si veda anche cfr. Anac - Linea Guida n. 4, par. 5.1.4).

- **altro** (es: ricerche su internet).

2.3.4. Richiesta di preventivi

Incombe al RUP l'onere di verificare se il prezzo concordato risulti congruo e di dare atto, anche se solo in forma semplificata, nella "decisione di affidamento". Per assolvere a questo obbligo in modo dimostrabile, si suggerisce di procedere alla consultazione di più operatori economici, idonei allo svolgimento della commessa, tramite la richiesta di preventivi agli operatori economici individuati. Con riferimento alla richiamata idoneità degli operatori economici allo svolgimento della commessa, si intende oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 94 d.lgs. 36/2023, anche l'iscrizione presso la C.C.I.A.A. per attività principale/i inerenti all'oggetto della commessa.

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) d.lgs. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro oltre IVA per servizi e forniture e 150.000 euro oltre IVA per lavori, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Premesso quanto sopra per gli affidamenti diretti il **confronto tra preventivi** rappresenta comunque una "**best practice**" utile al RUP per verificare la **congruità del prezzo**, purché non comporti un aggravamento della procedura a discapito da quanto previsto dall'art. 17, comma 3 d.lgs. 36/2023 e dall' allegato I.3 ivi richiamato.

Qualora arrivino alla stazione appaltante **due o più preventivi (che possono evidenziare aspetti non solo di natura economica)**, questa procederà alla **valutazione comparativa degli stessi**. Con riferimento alla valutazione comparativa dei preventivi, nel caso di prestazioni standard il cui unico elemento indicato è il prezzo, la medesima prenderà in considerazione il criterio del solo prezzo più basso.

In assenza di una selezione tra più concorrenti, cioè qualora arrivi solo **un unico preventivo** alla stazione appaltante, questa ricorre al rischio specifico (da tenere presente nei piani anticorruzione), che l'assenza di un paragone tra preventivi implichi da un lato l'appiattimento su proposte delle aziende, o dall'altro la formulazione di prezzi eccessivamente alti e fuori mercato (magari concordati proprio con l'affidatario).

Per garantire in questi casi comunque la congruità del prezzo offerto (v. sez. 2.3.1.), la stazione appaltante potrà ricorrere:

- alla comparazione dei listini di mercato;
- alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o comprese in una forcella di prezzi di affidamenti di medesime prestazioni effettuati da altre amministrazioni (reperibili online, o dai siti dell'amministrazione trasparente);
- all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

2.3.5. Nel caso di appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47 comma 1 della legge 108/2021) e per appalti riservati:

Ai sensi dell'art. 47, comma 7 della Legge n. 108/2021 "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

In tal caso dovrà essere prevista nella documentazione per la procedura di affidamento la relativa motivazione nei seguenti casi:

- **per escludere l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 47 comma 4 della Legge n. 108/2021** (*criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne*)

oppure

- **per stabilire una quota ridotta pari al** _____ **%**, dell'obbligo per l'aggiudicatario di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, **delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, **sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.**

oppure indicare

- che trova applicazione l'art. 47, comma 4, di conseguenza **l'affidatario ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

2.3.6. Revisione prezzi e rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 36/2023 nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.**

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 36/2023, invece, le stazioni appaltanti favoriscono **(facoltativo!)** l'inserimento nel contratto di clausole **di rinegoziazione**, dandone pubblicità nell'avviso, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Con tale istituto, il nuovo Codice, introduce nel diritto dei contratti pubblici il concetto di rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni dell'appalto, sulla scorta dei principi civilistici di equilibrio contrattuale e riconduzione ad equità, sempre che la parte svantaggiata non abbia volontariamente assunto il rischio economico. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento senza alterarne la sostanza economica.

2.3.7 Anticipazione del prezzo

Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture pluriennali esecuzione istantanea verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 125 d.lgs. 36/2023. La misura dell'anticipazione è pari al 20 % e può essere portato al 30% con adeguata giustificazione.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023 le prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

2.3.8 Subappalto

Le stazioni appaltanti possono scegliere, previa adeguata motivazione, quali prestazioni oggetto del contratto sono, ai sensi dell'art. 119, comma 2 d.lgs. 36/2023, da eseguire a cura dell'affidatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'affidamento, dando indicazione nella documentazione dell'affidamento diretto. Inoltre potranno stabilire le percentuali massime di subappalto che potranno essere riferite all'importo complessivo e/o alle singole prestazioni (principale /secondarie).

2.4. Prenotazione di spesa

Con riguardo all'impegno/prenotazione/blocco contabile si rinvia alle singole disposizioni interne delle stazioni appaltanti.

A titolo esemplificativo, per l'Amministrazione provinciale, si evidenzia quanto segue:

- procedere con una prenotazione di spesa per l'ammontare presunto dell'affidamento che in questi casi, per la Provincia, viene effettuata attraverso apposito atto gestionale nel sistema contabile (il c.d. "blocco fondi");
- segue l'impegno di spesa vero e proprio che, come illustrato nel prosieguo, deve avvenire sempre prima del conferimento dell'incarico. Per le istruzioni tecniche si fa rinvio al manuale SAP 02 - FAC - Manuale completo Fondi Accantonati pubblicato in Intranet/SAPDOC.

3. Affidamento

3.1. Estrazione del CIG

Il RUP, accreditato tramite il portale dell'ANAC all'indirizzo www.avcp.it, deve effettuare l'accesso attraverso il SIMOG e estrarre il CIG al più tardi prima dell'adozione della decisione di affidamento.

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'ANAC. Il codice CIG ha le seguenti funzioni: comunicare le informazioni all'Osservatorio, tracciare le motivazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e controllare il sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'ANAC.

3.2. Decisione di affidamento (art. 17 d.lgs. 36/2023)

L'affidamento diretto all'operatore economico selezionato avviene con la decisione di affidamento (in formato semplificato ai sensi dell'art. 17, comma 2 d.lgs. 36/2023) ovvero atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante e contenente almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- la misura della garanzia definitiva (se dovuta), eventuali indicazioni sul subappalto, la clausola di revisione prezzi, l'anticipazione del prezzo;
- ev. indicazioni in merito a affidamenti diretti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47 comma 1 della legge 108/2021);
- l'affidatario;
- le ragioni della scelta dell'affidatario e l'indicazione degli operatori consultati nella fase di indagine di mercato;
- impegno di spesa.

Costi della manodopera di cui all'art. 41, comma 14 d.lgs. 36/2023 e indicazione del contratto collettivo applicabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 d.lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 d.lgs. 36/2023, nei contratti di lavori e servizi, (ad esclusione di quelli intellettuali) per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera. I costi della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti indicano, inoltre, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto.

La richiesta e verifica del ccnl nazionale e territoriale applicato dall'affidatario, nonché la verifica relativa al costo per la manodopera ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. 36/2023 e degli oneri interni aziendali viene svolta dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto (art. 27, comma 4bis LP 16/2015).

3.3. Verifica dei requisiti di partecipazione

La partecipazione alla procedura di affidamento equivale a dichiarazione sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 27 comma 1 l.p. 16/2015.

Si applica l'art. 32 della l.p. 16/2015 come sotto meglio specificato.

Sul sito dell'ACP, al seguente link, è stata pubblicata una tabella riepilogativa per la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 94 d.lgs. 36/2023: http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/Documenti_informativi.asp.

3.3.1. Procedure “online” fino a 140.000 per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori

Nelle procedure di affidamenti fino a 140.000 per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori euro effettuate con l'utilizzo degli strumenti elettronici di cui all'art. 32 comma 1 l.p. 16/2015, le **stazioni appaltanti sono esonerate dall'obbligo di verificare i requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94 e 100 d.lgs. 36/2023-**

Nel caso di affidamenti di servizi e forniture, premessa la soglia per gli affidamenti diretti fissata a 140.000 euro, si specifica che le stazioni appaltanti che utilizzano gli strumenti elettronici di cui all'art. 32, comma 1 della LP 16/2015 sono comunque esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto **per qualsiasi tipo di procedura utilizzata fino a 150.000 euro.**

Fascicolo virtuale degli operatori economici: indicazioni operative.

In relazione dell'introduzione del FVOE mediante delibera ANAC n. 464/2022 sono seguiti il Comunicato del Presidente ANAC del 16 novembre 2022 e la News ANAC del 13 dicembre 2022, in via transitoria viene stabilito che:

1. *"...la verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, e delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici possano continuare a svolgere tali verifiche, in via transitoria, con le tradizionali previste dall'art. 40 c. 1 del DPR n. 445 del 2000."*
2. La disposizione dell'art. 2 della deliberazione ANAC 464/2022, il quale prevede *"Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario."*, va inteso che nel caso in cui si voglia utilizzare il FVOE deve essere staccato un CIG ordinario su SIMOG. Anche se acquisito un CIG ordinario per procedura inferiore ai 40.000 euro (es. procedure collegate a PNRR) l'utilizzo del FVOE è facoltativo. Nel caso si utilizzi uno Smart-CIG non sarà possibile usufruire del FVOE.
3. L'uso del FVOE rimane obbligatorio per le procedure in modalità tradizionale o “cartacea” per le quali, durante l'acquisizione del CIG su SIMOG, dovrà essere selezionato il relativo “strumento per lo svolgimento delle procedure”.

In considerazione del fatto che con tali chiarimenti l'utilizzo del FVOE per tutte le procedure telematiche risulta essere facoltativo, le SA possono usufruire appieno della nuova funzionalità “Richiedi CIG” direttamente dalla piattaforma SICP.

Il FVOE viene disciplinato nel nuovo codice all'art. 24 d.lgs. 36/2023.

In forza del disposto di cui all'art. 225, comma 2 d.lgs. 36/2023 l'art. 24 sopracitato acquista efficacia a decorrere dal 01.01.2024.

L'Agenzia per i contratti pubblici effettua i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti iscritti ai Bandi del MEPAB e/o all'elenco telematico, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti iscritti.

In caso di fondato dubbio, le stazioni appaltanti possono svolgere controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati da parte dell'operatore economico.

In ogni caso, non oltre la stipula del contratto (quindi ove possibile già in sede di caricamento dell'offerta sul sistema telematico) l'operatore economico sarà tenuto a rendere apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione.

Laddove la stazione appaltante accerti in fase di esecuzione del contratto la carenza dei suddetti requisiti dovrà procedere con la risoluzione del contratto. Sul punto si avverte che la risoluzione automatica richiede come presupposto che nel contratto stipulato con l'aggiudicatario sia stata inserita la seguente clausola risolutiva espressa:

“Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'ente stesso rilevi ai sensi dell'articolo 32 della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.”

Fatta salva la disciplina in tema di verifica dei requisiti di partecipazione per gli affidamenti off-line di importo inferiore a 40.000 euro, si evidenzia l'art. 32 della L.P. n. 16/2015 secondo cui *“Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti*

strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l'Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell'operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione.”, che le stazioni appaltanti per le procedure di affidamento svolte mediante strumenti elettronici, fatta eccezione per il fondato dubbio, non sono obbligate a svolgere controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione con riguardo agli affidamenti effettuati”.

3.3.2. Procedure “off line” infra 40.000 euro

Nelle procedure di affidamenti inferiori a 40.000,00 euro effettuate senza l'utilizzo di strumenti elettronici, ai sensi dell'art. 32 comma 2 l.p. 16/2015 **le stazioni appaltanti effettuano i controlli** relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari.

Con riferimento alle verifiche degli affidatari individuati in base al suddetto campione rappresentativo, le stazioni appaltanti hanno, inoltre, facoltà di ricorrere alle seguenti ulteriori semplificazioni procedurali per le procedure offline infra 40.000 euro:

- per affidamenti di lavori, forniture e servizi **inferiori a 20mila euro** la stazione appaltante procede:
 1. alla verifica del DURC (art. 94 d.lgs. 36/2023)
 2. alla verifica dell'idoneità professionale (art. 100, comma 1 lett. a) d.lgs. 36/2023)
 3. alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti
 4. alla verifica dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività
 5. alla verifica dell'iscrizione o domanda di iscrizione alla white list se necessario

- per affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo **pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro**, la stazione appaltante procede
 1. alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 94 d.lgs. 36/2023)
 2. alla verifica circa l'idoneità professionale (100, comma 1 lett. a) d.lgs. 36/2023)
 3. alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti
 4. alla verifica dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività
 5. alla verifica dell'iscrizione o domanda di iscrizione alla white list se necessario

A prescindere dall'importo, in caso di lavori, servizi o forniture rientranti esclusivamente in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è necessario verificare che l'affidatario risulti iscritto, da prima dell'invio del preventivo, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/il Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

In ogni caso, una volta accertato dalla stazione appaltante o dalla Agenzia per i contratti pubblici il mancato possesso dei requisiti, si dovrà procedere alla **risoluzione del contratto (sul punto si rinvia a quanto previsto alla precedente sezione 3.3.1).**

3.4. Stipula del contratto

Per gli affidamenti in oggetto si indica di procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza (art. 37 l.p. 16/2015).

Sul punto si evidenzia che la lettera di incarico dovrà contenere oppure richiamare l'indicazione della documentazione tecnica semplificata, delle clausole contrattuali di esecuzione (p.es. modalità e tempistiche) e dei contenuti dell'offerta dell'operatore economico (p.es. cose fornite o servizi prestati, nonché il prezzo).

Le stazioni appaltanti devono assolvere ad ogni obbligo di trasparenza e pubblicità (v. sez. 1.3.).

Per procedere il cui importo dell'affidamento sia stimato tra 40.000 euro (al netto di IVA) e 140.000 euro (al netto di IVA) prima della stipula del contratto la stazione appaltante chiede la costituzione della garanzia definitiva nella misura fissata nella decisione di affidamento.

Per affidamenti diretti con importo stimato/base d'asta inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia (art. 36 l.p. 16/2015).

Per quanto attiene l'apposizione del bollo si rimanda all'art. 18, comma 10 del d.lgs. 36/2023 secondo cui: *“Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore **assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso**”*

Si riporta di seguito tabella ivi richiamata (allegato I.4):

Tabella A

Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

4. Esecuzione

4.1. Gestione della contabilità per servizi e forniture

Con riguardo alla cd. contabilità semplificata per gli appalti di servizi e forniture, pur non essendo stata prevista nell'allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 l'identica formulazione dei lavori *“per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa”*, va ad ogni modo rilevato che ai sensi del successivo art. 26 comma 2 per gli appalti di servizi e forniture è previsto che: *“La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti”*, previsione questa che risulta consentire di procedere in termini appunto semplificati in ragione della rispettiva modalità operativa della Stazione appaltante.

5. Check list procedurale per affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi

Nr. Progr.	Attività		Responsabile
FASE PREPARATORIA			
1.	Nomina del RUP	<input type="checkbox"/>	Dirigente competente
2.	Compilazione relazione progettuale semplificata	<input type="checkbox"/>	RUP o progettista
3.	Verifiche preliminari ("spending review", CAM e convenzioni)	<input type="checkbox"/>	RUP
4.	Fase di selezione dell'affidatario: indagine di mercato/richiesta preventivi Pubblicazione esiti	<input type="checkbox"/>	RUP
5.	(se del caso) prenotazione di spesa in ragione della disciplina interna di ciascuna stazione appaltante	<input type="checkbox"/>	RUP
AFFIDAMENTO E CONTRATTO			
6.	Estrazione CIG	<input type="checkbox"/>	RUP
7.	decisione di affidamento con impegno di spesa	<input type="checkbox"/>	RUP/ Dirigente competente
8.	Espletamento della procedura a portale (caricamento offerta, eventuale dichiarazione sul possesso requisiti di partecipazione (Allegato A1, parte I ed eventualmente parte II) e successiva aggiudicazione ovvero procedura analogica ai sensi dell'art. 38 l.p. 16/2015. Pubblicazione della decisione di affidamento sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti"	<input type="checkbox"/>	RUP
9.	Obblighi di trasparenza e pubblicità (se l'affidamento è avvenuto tramite portale sono automaticamente adempiuti)	<input type="checkbox"/>	RUP
10.	Adempimenti pre stipula del contratto – lettera d'incarico: dichiarazione possesso dei requisiti se non già presentata, richiesta garanzia definitiva per affidamenti diretti superiori a 40.000 euro fino a 140.000 euro	<input type="checkbox"/>	Dirigente competente
11.	Verifica dei requisiti a campione: con riferimento alle procedure di affidamento inferiori a 40.000 euro "off line" ai sensi dell'art. 32 comma 2 l.p. 16/2015; in generale in caso di fondato dubbio.	<input type="checkbox"/>	Addetto/a a tale funzione e/o RUP

6. Definizioni

CONVENZIONI QUADRO: L'Agenzia per contratti pubblici (ACP) può concludere accordi quadro che stabiliscono le condizioni (in particolare prezzi e quantità) relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni per acquisti di beni e servizi. Attraverso l'attuazione di un'unica gara complessiva che porta alla conclusione di una convenzione quadro, si soddisfa l'esigenza di accorpate gli acquisti di beni omogenei aventi un carattere ripetitivo e costante nel tempo (ad esempio: beni di cancelleria, strumenti informatici, arredi, ecc.).

MEPAB: Il "Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano" è stato istituito dall'ACP ed è uno strumento che semplifica gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario da svolgersi mediante procedure telematiche. È un mercato digitale dove le stazioni appaltanti, consultando il catalogo delle offerte possono emettere ordini d'acquisto (ODA) o pubblicare richieste di offerta (RDO). Per accedere ai moduli Mercato elettronico e catalogo la stazione appaltante utilizza il Portale SICP ed effettua la ricerca mediante un confronto tra i prodotti degli operatori economici qualificati, individua il bene desiderato e procede con l'acquisto. Prevala sul MEPA statale. Con Decreto n. 13 del 12.05.2015 dell'ACP è stata autorizzata la pubblicazione del primo bando di abilitazione al MEPAB - categoria merceologica "Carta, cancelleria e materiale per ufficio".

MEPA: Il "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (statale) è un mercato digitale gestito da CONSIP per conto del Ministero Economia e Finanze. Tale modalità di acquisto è prevista per approvvigionamenti di beni e servizi frazionati e specifici, di importi sotto soglia comunitaria. Le Amministrazioni possono ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici "abilitate" a presentare i propri cataloghi sul sistema.

ODA: Attraverso gli ODA, l'Amministrazione acquista il bene/servizio direttamente dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l'apposito modulo d'ordine presente sul Portale.

RDO: Attraverso le Richieste d'Offerta (RDO), invece, l'Amministrazione individua e descrive i beni/servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

SISTEMA TELEMATICO: Il Sistema telematico, così come definito all'art. 25 del d.lgs. 36/2023, è un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure d'appalto e concessione di cui all'articolo 21, comma 1 d.lgs. 36/2023. Esso nella realtà altoatesina è rinvenibile all'indirizzo internet <http://www.bandialtoadige.it> (cd. Portale).

"SPENDIG REVIEW"

Statale: La Legge di stabilità n. 208/2015 ha innovato la materia di appalti pubblici attraverso interventi di semplificazione. Rientrano tra queste l'esenzione dall'obbligo di ricorrere alla centrale unica di committenza (ACP) per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti per gli affidamenti al di sotto di 40.000 euro e la deroga, per gli acquisti sotto la soglia dei 1.000 euro, al ricorso alle modalità elettroniche.

Alto Adige: La l.p. 1/2002, art. 21-ter contiene misure di contenimento della spesa degli acquisti pubblici e prevede che gli acquisti debbano avvenire tramite adesione alle convenzioni-quadro stipulate da ACP e nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni-quadro ovvero, nei casi in cui non sia presente una convenzione-quadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP (prezzo massimo di aggiudicazione), svolgendo la procedura di affidamento mediante il mercato elettronico provinciale, oppure, in caso di mancanza di bandi di abilitazione, mediante il sistema telematico provinciale, ovvero mediante procedure non telematiche, fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza.

"BENCHMARKING": Sono i parametri prezzo-qualità (prezzo massimo di aggiudicazione) delle convenzioni-quadro stipulate e pubblicate da ACP sul suo portale e delle convenzioni-quadro di Consip. Le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare questi prezzi di riferimento come limiti massimi per la stipulazione dei contratti anche quando non utilizzano le convenzioni quadro.

A livello statale le convenzioni oggetto di "benchmark", per le quali si utilizzeranno precisi parametri di prezzo-qualità sono disciplinate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'ANAC. Tutte le amministrazioni per le quali non vige l'obbligo di utilizzare le convenzioni devono comunque rispettare questi prezzi benchmark per gli acquisti autonomi di beni e servizi. I prezzi benchmark delle convenzioni CONSIP sono reperibili sul SICP della Provincia Autonoma di Bolzano.

7. Riferimenti normativi

Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici “:

- **art. 1 comma 2:** “Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.”
- **art. 5 comma 5:** “I soggetti di cui all'articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dall'articolo 38 della presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE e i casi in cui la procedura non sia ancora disponibile in versione telematica, nei quali può essere utilizzata la procedura tradizionale (...)”
- **art. 38, comma 2:** “Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 2.”
- **Art. 27, comma 4-ter:** “La stazione appaltante, nel caso di comprovata difficoltà nell'individuare il contratto collettivo di riferimento e di scorporare i costi della mano d'opera, può procedere in ogni caso all'avvio della procedura”
- **art. 58, comma 1:** „per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere: a) alla conclusione del contratto direttamente con l'operatore economico ritenuto idoneo, qualora l'importo contrattuale sia inferiore a 40.000,00 euro“.

Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici” - cd. “spending review” provinciale:

- **art. 21-ter:**
 1. “Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.
 2. Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale le ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.
 3. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.
 4. Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.
 5. L'ACP procede all'elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall'ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall'ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.”

Nei casi non contemplati nell'articolo sopracitato, ossia per le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, restano applicabili le norme dello spending review statale.”

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”
Vedi articoli: 17, 18, 48, 49, 50

Linea guida della Giunta Provinciale n. 4: “Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i.”

PARTE SECONDA - MODELLI, FORMULARI, SCHEMI

1. Moduli e formulari – Stazione unica Appaltante Servizi e Forniture (SUA SF)

La seguente documentazione è disponibile presso il link [Affidamenti diretti | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#).

Affidamenti diretti inferiori a 150.000 euro per lavori e 140.000 euro per servizi e forniture

- Vademecum
- Linea guida della Giunta Provinciale n. 4: “Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i.”
- Avviso indagine di mercato
- Manifestazione d’interesse
- Pubblicazione esito indagine
- Richiesta di preventivo/proposta
- Riscontro richiesta di preventivo
- Decisione di affidamento
- Lettera d’incarico
- Allegato A1 Parte I
- Allegato A1 Parte II
- Dichiarazione imposta bollo contratti

Guide per controlli ex art. 94 d.lgs. 36/2023

- Modelli per le verifiche dei requisiti


2. Manuali - Servizio Informatico sui contratti pubblici (SICP)

Per eventuali aggiornamenti consultare il sito: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/buyer-section/manuals/locale/it_IT.

Vedi i seguenti documenti:

- Manuale Adesione Convenzione
- MEPAB: Manuale Ordine diretto e R.d.O.


Schema grafico per affidamenti diretti inferiori a 150.000 euro



1- La gestione delle pubblicazioni in tema di trasparenza

1.1 Schema pubblicazioni ai fini della trasparenza

Lo schema illustra i diversi tipi di esito che sono disponibili sul sistema SICP. Ogni esito pubblicato corrisponde all'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza tempestiva. Gli esiti 1 e 2 sono disponibili sul sistema nell'ambito del dettaglio della procedura di gara; il link "Esito" compare appena il singolo lotto è aggiudicato in via definitiva. Gli esiti 3, 4 e 5 sono disponibili nella sezione "Esiti" che si trova nel menù di sinistra dell'area "E-procurement".



Metodi alternativi dello svolgimento dell'indagine di mercato

